CAMERA DEI DEPUTATI N. 1829-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **BERTOLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

Presentato il 5 novembre 1987

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Presentata alla Presidenza il 15 aprile 1988

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge « Norme per la regolazione dei rapporti fra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia », presentato dal Governo il 5 novembre 1987, recepisce e mira a dare vigore di legge, così come previsto dall'articolo 8 della Costituzione, al contenuto dell'intesa, firmata il 29 dicembre 1986, fra il Governo italiano e le Assemblee di Dio in Italia.

Sotto il profilo procedurale, si tratta in sostanza di dare esecuzione ad obblighi già assunti dallo Stato ed a cui l'approvazione parlamentare conferisce veste legislativa. La dottrina giuridica, in modo abbastanza concorde, sottolinea che il Parlamento dovrebbe limitarsi a verificare la corrispondenza fra il contenuto dell'intesa ed il testo normativo di recepimento proposto, e dunque sarebbe precluso l'esame di merito, salva l'approvazione o il rigetto in blocco dell'intesa già raggiunta, configurando ogni emendamento l'esigenza di una ricontrattazione dell'intesa fra lo Stato e la confessione religiosa. Infatti, dal punto di vista della forza di resistenza della legge che dà esecuzione agli obblighi assunti dallo Stato, la dottrina ha inteso rivolgersi nella teoria delle fonti giuridiche alla predisposizione di uno schema comprensivo sia delle convenzioni internazionali che dei concordati con la Chiesa cattolica, che ancora delle intese con i culti acattolici,

proprio sulla base di un trattamento analogo che la Carta costituzionale adombra per queste diverse fattispecie.

Appare dunque pertinente quanto è scritto nella relazione del Governo al presente disegno di legge, laddove si richiama che « la norma costituzionale prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolate da intese con le singole rappresentanze » e ancora che « tali intese si atteggiano quindi come presupposto alla volontà legislativa e ne predeterminano i contenuti ». Tant'è che, sulla base della considerazione che l'intesa fra lo Stato italiano e la confessione religiosa è il presupposto procedurale e sostanziale dell'attività legislativa del Parlamento, la dottrina ha inquadrato la legge di ratifica nella tipologia delle leggi rinforzate.

Sotto il profilo sostanziale, l'articolo 8 della Costituzione, con i suoi tre commi sulla eguale libertà delle confessioni religiose di fronte alla legge, sulla specifica previsione del diritto di autoorganizzazione di quelle non cattoliche, purché non contrastino con l'ordinamento italiano, e sulla intesa come modalità di regolazione dei loro rapporti con lo Stato, viene qui in rilievo nella sua capacità di dare ordine al fenomeno del pluralismo religioso, nel quadro di tutte le libertà garantite dalla Carta costituzionale.

Infatti, l'articolo 8 non si pone il problema della professione individuale di fede, che rientra nelle libertà personali di pensiero e di manifestazione del pensiero, ma quello della confessione religiosa, in quanto gruppo sociale con finalità religiosa. La qualifica di « confessione religiosa » è dunque il presupposto soggettivo per attivare il meccanismo dell'intesa, regolatore del rapporto con lo Stato italiano.

Da questo punto di vista, s'è rilevato che la Costituzione prevede tre diversi tipi di confessioni religiose: la Chiesa cattolica e le confessioni acattoliche, organizzate e non organizzate. Le seconde rientrerebbero nella previsione dell'articolo 8, secondo comma, della Costituzione.

Il Governo nel procedere alla stipula dell'intesa, secondo il terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, ha dunque risolto la questione dei requisiti soggettivi, rilevanti sul piano giuridico, che definiscono una confessione religiosa e che la dottrina ha individuato nei caratteri di « comunità sociali stabili », dotate di « una propria e originale concezione del mondo », che è qualificata dall'aggettivo « religioso » e cioè dalla convinzione e dalle conseguenze sociali relative della « esistenza di un Essere trascendente che sta in rapporto con gli uomini ».

Dunque, premesso che secondo la Costituzione tutte le « confessioni religiose », sia la Chiesa cattolica come pure i culti acattolici, godono delle stesse libertà, a prescindere dalla esistenza di concordati o di intese, e ciò nel senso di impedire un diseguale godimento delle libertà costituzionali alle confessioni religiose, il Parlamento è chiamato a verificare se in concreto, nello stabilire l'intesa fra lo Stato Italia e le Assemblee di Dio in Italia, oltre a quanto sopradetto, sia fatto salvo il criterio del libero esercizio della confessione religiosa nel rispetto rigoroso dei princìpi e delle libertà costituzionali.

La Commissione affari costituzionali nella seduta del 2 marzo 1988 ha inteso sottolineare come il disegno di legge in parola si inserisca positivamente nel processo di attuazione dell'articolo 8 della Costituzione (che ha avuto un significativo precedente nella legge 11 agosto 1984, n. 449, approvante l'intesa del 21 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Tavola valdese e la Chiesa metodista) ed altresì, al termine dell'esame degli articoli, ha espresso nel merito un positivo parere sulla loro conformità alle norme stabilite dalla Costituzione.

Pertanto, la conformità del disegno di legge al contenuto dell'intesa siglata fra lo Stato italiano e l'ADI, l'aderenza ai princìpi costituzionali di quelle norme ed il tempo già trascorso dalla conclusione dell'intesa ad oggi, inducono a raccomandare alla Camera dei deputati una sollecita approvazione.

Danilo BERTOLI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.	*Identico*
ART. 2.	ART. 2.
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti. 2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. 2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese	*Identico.*

potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

ART. 4.

1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.	ART. 5.
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI. 2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. 3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.	*Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello	*Identico.*

Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

ART. 9.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

ART. 10.

1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ART. 11.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

ART. 12.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 13.

1. Le « Assemblee di Dio in Italia », ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

2. Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.	ART. 14.
1. Ferma restando la personalità giuridica delle « Assemblee di Dio in Italia », ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 15:	*Identico.*
a) Istituto evangelico « Betania-Emmaus », con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;	
b) Istituto evangelico « Eben-Ezer », con sede in Corato;	
c) Istituto evangelico « Betesda », con sede in Giarre, frazione Macchia.	
2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.	
3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.	
ART. 15.	ART. 15.
1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:	*Identico.*
a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;	
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.	

ART. 16.	ART. 16.
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato. 2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.	*Identico.*
ART. 17.	ART. 17.
1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.	*Identico.*
ART. 18.	ART. 18.
1. L'ente morale « Assemblee di Dio in Italia » e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.	*Identico.*
ART. 19.	ART. 19.
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.	*Identico.*

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale « Assemblee di Dio in Italia » e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 20.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radio televisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuita-

ART. 20.

Identico.

mente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.

ART. 21.

1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

ART. 22.

Identico.

ART. 23.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle di-

ART. 23.

Identico.

chiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 24.

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

ART. 25.

Identico.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

ART. 26.

1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

ART. 26.

Identico.

ART. 27.

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 28.

Identico.

ART. 29.

1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 29.

Identico.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

PAGINA BIANCA

I N T E S A

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA"

Roma, 29.12.1986

PAGINA BIANCA

VERBALE DI FIRMA

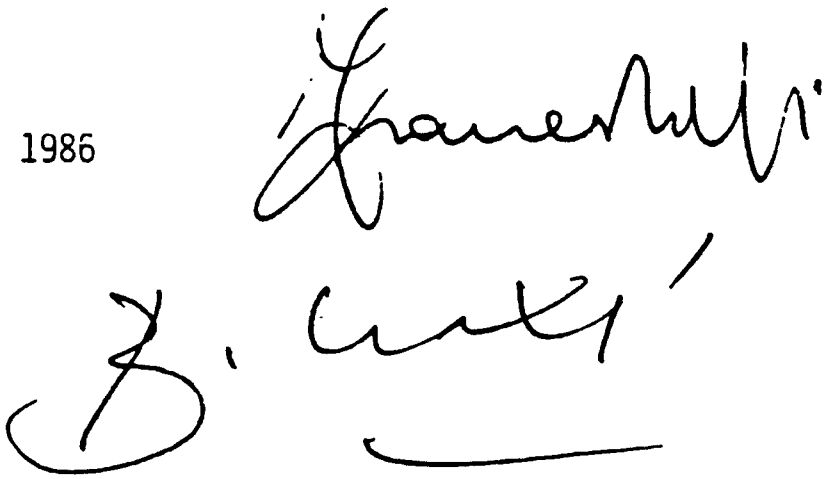
OGGI, 29 DICEMBRE 1986, IL PRESIDENTE DELLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, PASTORE FRANCESCO TOPPI, E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ON.LE BETTINO CRAXI, HANNO PROCEDUTO IN ROMA ALLA STIPULAZIONE DELLA INTESA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE, AL FINE DI REGOLARE I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, RESTANDO CONVENUTO CHE IL GOVERNO PRESENTERÀ IMMEDIATAMENTE AL PARLAMENTO IL CONSEGUENTE DISEGNO DI LEGGE.

I PREDETTI HANNO SOTTOSCRITTO L'INTESA, APPONENDOVI LE LORO FIRME.

IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI HANNO REDATTO IL PRESENTE VERBALE.

FATTO IN DOPPIO ORIGINALE.

ROMA, 29 DICEMBRE 1986



INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

La Repubblica italiana e le "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959 n. 1349, richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977 n. 881;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del

1929-30 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale diretta, riaffermano il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di liberta' riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso;

le ADI, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad esse associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

ART. 1

Con la entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno

1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate alle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

ART. 2

La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

ART. 3

I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa

piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministerio di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

ART. 4

L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

ART. 5

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

ART. 6

Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

A tal fine le ADI trasmettono all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali

idonei messi a disposizione dal Direttore dell'Istituto penitenziario.

Il Direttore dell'Istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

ART. 7

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3,4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

ART. 8

La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

ART. 9

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio Generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

ART. 10

Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il Presidente delle ADI.

La forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non puo' entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

ART. 11

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal Presidente delle ADI.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del primo comma e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritt_ _ _ doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto, davanti

al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 12

Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959 n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo Statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

Le attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici.

Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e di altri enti territoriali.

ART.13

Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'art. 14:

1) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

2) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato;

3) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.

Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

ART. 14

Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attivita' di religione o di culto quelle dirette alla

predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

ART. 15

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli art. 12 e 13 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

ART. 16

Gli enti di cui agli articoli 12 e 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

ART. 17

L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli

effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 18

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento puo' essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale "Assemblee di Dio in Italia", e udito il parere del Consiglio di Stato.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.

La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 19

Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto Biblico Italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonche' la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ART. 20

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle

chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

Tenuto conto che l'ordinamento radio televisivo si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.

E' riconosciuta agli incaricati dalle ADI la liberta' di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

ART. 21

Premesso che a norma dell'art. 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le

erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di Lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'art.12 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 22

Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

ART. 23

A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti

in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente entro il mese di giugno alle ADI la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

La quota di cui al primo comma e' quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 24

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dal Consiglio Generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART.25

Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva

utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri del culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 23.

ART. 26

La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

ART. 27

Le Autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

ART. 28

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI nonche' degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

ART. 29

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova Intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ART. 30

Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio

On. Bettino Craxi

Il Presidente delle ADI

Pastore Francesco Toppi

